C O M U N E
D I T E R N I

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA

UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA

03-OP-116

VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG
PARTE OPERATIVA
Art. 109, Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei

Adozione: D.c.c. n.7 del 31.01.2022		Approvazione: D.c.c. n.74 del 20.06.2022

INDICAZIONI A SEGUITO PROCEDURA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. D.D. Regione n. 9617 del 30/09/2021	DATA: Ottobre 2021

DIRIGENTE	PROGETTISTI	COLLABORATORI
ARCH. CLAUDIO BEDINI	ARCH. CINZIA MATTOLI	ARCH. STEFANO BALDIERI

Indicazioni a seguito Procedura verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la Regione con D.D. 9617 del 30/09/2021, pervenuta al prot. 143910 del 30.09.2021 e allegata al presente elaborato, ha espresso la non necessità di sottoporre a VAS la presente variante parziale con le seguenti indicazioni di cui si dovrà tenere conto nelle successive fasi dell'iter della variante:

Aspetti Urbanistici

Si specifica che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Aspetti paesaggistici

- Si dovrà assicurare il rispetto degli articoli n. art. 110 e n. art. 125.

Prescrizioni generali per la gestione delle acque superficiali - Vegetazione acquatica e ripariale del PTCP di Terni, ricordando che comunque, le fasce ripariali come le boscate sono spesso all'interno anche delle fasce di rispetto sottoposte a tutela paesaggistica di cui all'art.142, comma 1 lettera c) Fiumi, torrenti e corsi d' acqua e relative fasce del DLgsn.42/2004.

Per quanto concerne le successive fasi di valutazione della Variante, ferme restando le disposizioni di tutela paesaggistica che dovessero gravare sulla specifica area oggetto d'intervento, evidenzia quanto segue:

- Al fine di evitare che gli interventi sul patrimonio edilizio possano comportare la modifica o eliminazione delle aree di vegetazione ripariale e i filari arborei, che spesso marcano il tracciato di percorsi e sentieri di carattere storico, a volte anche di origine antica, e come tali rappresentano elementi caratterizzanti il paesaggio, si ritiene opportuno che tale salvaguardia tenga conto anche di possibili interventi di piantumazione da eseguirsi nella aree adiacenti che non dovranno alterare in alcun modo il disegno dei filari arborei esistenti nelle zone E7.

Aspetti Naturalistici

- Al fine di garantire il mantenimento della connessione ecologica ed evitare la frammentazione degli habitat ripariali e dei corridoi ecologici, così come previsto agli articoli n.81 e n.82della L.R. n. 1/2015 di sostituire si propone il punto 2 dell'art.109 come di seguito riportato:

- E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei. L'eventuale eliminazione della vegetazione ripariale e dei filari arborei e arbustivi, in caso di intersezione con tracciati stradali, ciclopedonali e ferroviari pubblici dovrà essere valutata per singolo caso, prevedendo nella fase di progettazione eventuali interventi di compensazione, mitigazione e ipotesi alternative. Sono ammessi gli interventi sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale.

Per quanto riguarda gli **Aspetti paesaggistici e naturalistici** si evidenzia che l'art. 109 del PRG parte operativa è stato adeguato alle citate indicazioni nel testo che segue:

OP-**Art.109** *Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7)*

1. Le aree di vegetazione ripariale e di filare arboreo sono aree del territorio comunale interessate da siepi vegetazione arbustiva e filari ai bordi dei campi, lungo i corsi d'acqua, i fiumi, i laghi, i fossi e lungo i margini di strade e sentieri del territorio urbano ed extraurbano. Sono elementi arborei isolati o raggruppati in filare, le formazioni lineari o puntiformi che insistono ai margini delle strade del territorio comunale lungo i fossi e sparsi all'interno del territorio agricolo.
Il piano individua nelle tavole A le aree di vegetazione acquatica ripariale ed i filari arborei con carattere di pregio paesaggistico da sottoporre a tutela e promuove la conservazione anche finalizzata alla costituzione della rete e della continuità dei corridoi ecologici sul territorio comunale.
2. E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei. **L'eventuale eliminazione della vegetazione ripariale e dei filari arborei e arbustivi, in caso di intersezione con tracciati stradali, ciclopedonali e ferroviari pubblici dovrà essere valutata per singolo caso, prevedendo nella fase di progettazione eventuali interventi di compensazione, mitigazione e ipotesi alternative.** Sono ammessi gli interventi sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale, **nel rispetto degli artt. 110 e 125 del PTCP.**
3. Tali aree sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole; **sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della LR n. 1/2015 con le prescrizioni di cui agli artt. 99, 100 e 101 delle presenti norme, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del RR n. 2/2015 da realizzare senza danneggiare o ridurre la vegetazione e i filari. Eventuali interventi di piantumazione da eseguirsi nelle aree adiacenti non dovranno alterare in alcun modo il disegno dei filari arborei esistenti nelle zone E7.**

Per quanto riguarda il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla presente Variante, è stato acquisito al prot. 120090 del 17.08.21 il parere favorevole del servizio competente della Regione.

Per gli aspetti di natura idraulica, la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio nella seduta del 23.11.21 ha espresso il parere favorevole ai sensi dell'art. 28, comma 10 della LR 1/2015.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0143910 del 30/09/2021 - Entrata
Impronta informatica: 0c49f693088d9540bde4c559c4da594fad1b1f142c41117dfccbe05c99f3ee82
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

COD. PRATICA: 2021-002-10520

Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9617 DEL 30/09/2021

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell.art.12 del D.Lgs.152/2006 e art. 9 l.r. 12/2010. Comune di Terni - Variante parziale alle NTA del PRG parte operativa art. 109 Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei(03-OP-116).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 1febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.
Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 "Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica".
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 "D.Lgs. 152/2006 e smi. L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali".
Vista la nota n° 0140927 del 30/07/2021 del Comune di Terni, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta di Variante parziale alle NTA del PRG parte operativa art. 109 Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei.
Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.
Visto che, con nota n. 0147267 del 09/08/2021, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la Proposta di Variante parziale alle NTA del PRG parte operativa art. 109 Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:
Regione Umbria
- Servizio Sviluppo Rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli.
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, ambiente, rifiuti.
- Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche.
- Servizio idrogeologico, idraulico e Sismico. Difesa del suolo.
- Servizio Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio.
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporto pubblico locale.

Altri Enti
Provincia di Terni - Servizio PTCP.
A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.
A.U.R.I. Umbria
Azienda U.S.L. n. 2.
AFOR Umbria
Visti i seguenti pareri pervenuti:
ARPA Umbria. Parere prot. n. 0156033 del 27/08/2021 con il quale si comunica che, *"In relazione al procedimento in oggetto, preso atto della documentazione presentata dal proponente, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi".*
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Parere prot. n. 0156589 del 30/08/2021 con il quale si comunica che, *"Con riferimento alla nota che si riscontra a margine, pervenuta in data 09.08.2021, con la quale si chiede il parere di competenza relativo alla necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS della la variante in oggetto;*
Esaminata la documentazione progettuale consultabile all'indirizzo web ftp://ftp.comune.terni.it;
CONSIDERATO che l'area interessata dalla variante si trova in zona E7, di vegetazione ripariale e filari arborei, di cui all'art. 109 del PRG-PO: Le aree di vegetazione ripariale e di filare arboreo sono aree del territorio comunale interessate da siepi vegetazione arbustiva e filari ai bordi dei campi, lungoi corsi d'acqua, i fiumi, i laghi, i fossi e lungo i margini di strade e sentieri del territorio urbano ed extraurbano. Sono elementi arborei isolati o raggruppati in filare, le formazioni lineari o puntiformi che insistono ai margini delle strade del territorio comunale lungo i fossi e sparsi all'interno del territorio agricolo.

CONSIDERATO che trattasi di variante esclusivamente normativa, che prevede l'adeguamento dell'art. 109 PRG-PO all'art. 91 della L.R. 1/2015, riguardante gli interventi sul patrimonio edilizio;
CONSIDERATO che la modifica proposta prevede la clausola in base alla quale gli interventi sul patrimonio edilizio saranno da realizzare "senza danneggiare o ridurre la vegetazione e i filari";
Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto concerne le successive fasi di valutazione della Variante, ferme restando le disposizioni di tutela paesaggistica che dovessero gravare sulla specifica area oggetto d'intervento, evidenzia quanto segue:
- nel confermare la necessità di inserire la clausola sopra richiamata, al fine di evitare che gli interventi sul patrimonio edilizio possano comportare la modifica o eliminazione delle aree di vegetazione ripariale e i filari arborei, che spesso marcano il tracciato di percorsi e sentieri di carattere storico, a volte anche di origine antica, e come tali rappresentano elementi caratterizzanti il paesaggio, si ritiene opportuno che tale salvaguardia tenga conto anche di possibili interventi di piantumazione da eseguirsi nella aree adiacenti che non dovranno alterare in alcun modo il disegno dei filari arborei esistenti nelle zone E7".
AFOR Umbria. Parere prot. n. 0157721 del 31/08/2021 con il quale si comunica che, *"…L'Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio "Tutela del Territorio e Risorse Naturali ", che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo Dirigente, in base alle normative, alle motivazioni e alla proposta di PARERE contenuti nella su riporta ISTRUTTORIA, COMUNICA:*
Rilascia il seguente PARERE:
di ritenere che l'adeguamento dell'art. 109 delle NTA del Comune di Terni di cui all'oggetto non debba essere soggetto a VAS, perché l'adeguamento alle normative vigenti si reputa di impatto non significativo sull'ambiente. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore".
PROVINCIA di Terni. Parere prot. n. 0165957 del 09/09/2021 con il quale si comunica che, *"Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 10.08.2021 ns. prot. n. 9727;*
presa visione della relativa documentazione consultabile all'indirizzo web Regionale https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/MUjwROHtmSA16ra, riguardante la parziale modifica delle NTA della parte operativa del PRG (art, 109 - Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei);
per quanto di competenza, non si riscontrano contrasti con le indicazioni normative relative alle Unità di Paesaggio del PTCP.
Si ricorda, per eventuali interventi sulla vegetazione, di attenersi alle indicazioni contenute al punto 5 delle corrispondenti schede normative delle Unità di Paesaggio interessate".
Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio".
SERVIZIO: Regionale Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo. Parere prot. n. 0164556 del 08/09/2021 con il quale si comunica che *"Con la presente si comunica quanto di seguito come richiesto:*
PARTE GEOLOGICA:
Esaminata la documentazione disponibile: l'adeguamento della norma delle zone boscate comporta delle criticità per quanto riguarda le Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7), art. 109 delle NTA parte operativa, in quanto per gli edifici presenti non è possibile fare gli ampliamenti come previsto per quelli ricadenti nelle zone boscate.
La presente variante al PRG parte operativa, adegua l'art. 109 delle NTA all'art. 91 della LR 1/2015. Tenuto conto che la Variante parziale alle NTA del PRG parte operativa art. 109 - Zone E7 di vegetazione ripariale e filari Arborei del Comune di Terni, è inerente solamente a degli aspetti normativi. Visto che al momento non si è reso possibile valutare la tipologia e la localizzazione d'interventi che possano apportare delle modifiche sostanziali d'impatto significativo sull'ambiente; si ritiene che la Variante in oggetto, possa essere esclusa dalla procedura di Assoggettabilità a VAS".
SERVIZIO: Regionale Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio. (Urbanistica) Parere prot. n. 0165238 del 08/09/2021 con il quale si comunica che, *"Vista la*

nota acquisita con PEC prot. n. 147267 del 09.08.2021, con la quale il Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto;
Premesso che
Con la Variante al PRG di ridefinizione dei Boschi, approvata con D.C.C. n. 266/2016, si è provveduto ad adeguare l'art. 107 delle NTA parte Operativa rispetto ai contenuti della L.R. 1/2015;
L'adeguamento dell'art. 107 riguarda in particolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della L.R. 1/2015;
La Variante parziale al PRG parte Operativa riguarda l'art. 109 delle NTA "Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7) al fine di adeguare la norma alla L.R. 1/2015 come è stato fatto per le zone boscate;
Considerato che
Al comma 3 dell'art. 109 delle NTA del PRG parte Operativa è aggiunta la seguente frase: sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 1/2015 con le prescrizioni di cui agli artt. 99, 100 e 101 delle presenti norme, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del RR n. 2/2015 da realizzare senza danneggiare o ridurre la vegetazione e i filari.
Presa visione di tutta la documentazione tecnica riferita alla variante parziale al PRG parte operativa del Comune di Terni consultabile al link di riferimento accessibile dalla nota di convocazione della conferenza istruttoria.
Per quanto di competenza di questa Sezione Non si rilevano elementi di criticità della proposta avanzata, il Comune dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto dagli artt. 82 e 83 della L.R. 1/2015.
Si specifica che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del
suolo.
Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge".
SERVIZIO: Regionale Urbanistica, politiche della casa, tutela del paesaggio. (Paesaggio) Parere prot. n. 0165238 del 08/09/2021 con il quale si comunica che, *"In merito alla nota ricevuta con nota PEC prot.n. 147264 del 09.08.2021, con la quale si chiedeva ai Servizi regionali con competenze ambientali di esprimere valutazioni e pareri sulla base della documentazione consultabile e scaricabile al seguente link:*
https://filecloud.regione.umbria.it/index.php/s/MUjwROHtmSAI6ra
Considerato che la variante in oggetto è una variante di tipo normativo atta ad adeguare l'art.109 Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7) delle NTA del PRG parte operativa all'art. 91 della LR 1/2015.
Preso atto che il comma 3, del succitato articolo viene adeguato alla LR.n1/15 nel seguente modo :'Tali aree sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole; sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della LR n. 1/2015 con le prescrizioni di cui agli artt. 99, 100 e 101 delle presenti norme, nonché le opere pertinenziali di cui all'art. 21 del RR n. 2/2015 da realizzare senza danneggiare o ridurre la vegetazione e i filari.
Considerato che la variante proposta è in analogia a quella a suo tempo assentita per la "ridefinizione dei boschi", per il necessario adeguamento alla Legge Regionale 1/2015 riguardante gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, appare coerente, che lo stesso adeguamento venga attuato per le Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7), fermo

restando il rispetto degli articoli n. art. 110 - Prescrizioni generali per la gestione delle acque superficiali e n. art. 125 - Vegetazione acquatica e ripariale del PTCP di Terni e ricordando che comunque, le fasce ripariali come le boscate sono spesso all'interno anche delle fasce di rispetto sottoposte a tutela paesaggistica di cui all'art.142, comma 1 lettera c) Fiumi, torrenti e corsi d' acqua e relative fasce del DLgsn.42/2004".

AURI Umbria. Parere prot. n. 0167637 del 10/09/2021 con il quale si comunica che, *"La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 147267 del 09/08/2021, acquisita al prot. n. 7328 del 09/08/2021, relativa a quanto in oggetto.*
Il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento approvato con Delibera n. 9 del 28/05/2010 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ex ATI 4 Umbria oggi Sub Ambito 4 dell'AURI, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione.
Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2020-2023, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 12 del 30/10/2020.
Ciò premesso si trasmette in allegato l'esito favorevole delle verifiche della SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, acquisito al prot. AURI prot. n. 8161 del 08/09/2021".
Allegato SII
"In riferimento alla Vostra nota Prot.7370 del 11/08/2021, si esprime con la presente parere favorevole in merito".
SERVIZIO: Regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria. Parere prot. n. 0185108 del 28/09/2021 con il quale si comunica che, *"Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 147264-2021, si ritiene necessario, al fine di garantire il mantenimento della connessione ecologica ed evitare la frammentazione degli habitat ripariali e dei corridoi ecologici, così come previsto agli articoli n.81 e n.82della L.R. n. 1/2015 di sostituire quanto proposto al punto 2 dell'art.109di seguito riportato:*
"E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei se non per gli interventi di intersezione dei tracciati stradali, ciclopedonali e ferroviari pubblici. Sono ammessi gli interventi sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale inserendo le seguenti indicazioni:
"E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei. L'eventuale eliminazione della vegetazione ripariale e dei filari arborei e arbustivi, in caso di intersezione con tracciati stradali, ciclopedonali e ferroviari pubblici dovrà essere valutata per singolo caso, prevedendo nella fase di progettazione eventuali interventi di compensazione, mitigazione e ipotesi alternative. Sono ammessi gli interventi sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale."
Rilevato che:
- Con la Variante al PRG di ridefinizione dei Boschi, approvata con D.C.C. n. 266/2016, si è provveduto ad adeguare l'art. 107 delle NTA parte Operativa rispetto ai contenuti della L.R. 1/2015;
- L'adeguamento dell'art. 107 riguarda in particolare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 91 della L.R. 1/2015;
- La Variante parziale al PRG parte Operativa riguarda l'art. 109 delle NTA "Zone E di vegetazione ripariale e filari arborei (E7) al fine di adeguare la norma alla L.R. 1/2015 come è stato fatto per le zone boscate;

Considerato che per tutto quanto sopra indicato e descritto non si ritiene necessario che la

Variante parziale alle NTA del PRG parte operativa art. 109 Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei, del Comune di Terni, debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

Il Dirigente
D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, la Variante parziale alle NTA del PRG parte operativa art. 109 Zone E7 di vegetazione ripariale e filari arborei del Comune di Terni.
2. Nelle successive fasi dell'iter della Variante dovranno essere tenute in considerazioni le seguenti indicazioni:

Aspetti Urbanistici

Si specifica che per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale n° 68/2018) del comma 10 dell'art. 28 della L.R. 1/2015, il parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante in oggetto da esprimere prima dell'adozione dello stesso, deve essere reso dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", come individuato con DGR n. 477/2018, attualmente Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dal sopracitato art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge".

Aspetti paesaggistici

- Si dovrà assicurare il rispetto degli articoli n. art. 110 e n. art. 125.

Prescrizioni generali per la gestione delle acque superficiali - Vegetazione acquatica e ripariale del PTCP di Terni, ricordando che comunque, le fasce ripariali come le boscate sono spesso all'interno anche delle fasce di rispetto sottoposte a tutela paesaggistica di cui all'art.142, comma 1 lettera c) Fiumi, torrenti e corsi d' acqua e relative fasce del DLgsn.42/2004.

Per quanto concerne le successive fasi di valutazione della Variante, ferme restando le disposizioni di tutela paesaggistica che dovessero gravare sulla specifica area oggetto d'intervento, evidenzia quanto segue:

- All fine di evitare che gli interventi sul patrimonio edilizio possano comportare la modifica o eliminazione delle aree di vegetazione ripariale e i filari arborei, che spesso marcano il tracciato di percorsi e sentieri di carattere storico, a volte anche di origine antica, e come tali rappresentano elementi caratterizzanti il paesaggio, si ritiene opportuno che tale salvaguardia tenga conto anche di possibili interventi di piantumazione da eseguirsi nella aree adiacenti che non dovranno alterare in alcun modo il disegno dei filari arborei esistenti nelle zone E7.

Aspetti Naturalistici

- Al fine di garantire il mantenimento della connessione ecologica ed evitare la frammentazione degli habitat ripariali e dei corridoi ecologici, così come previsto agli articoli n.81 e n.82della L.R. n. 1/2015 di sostituire si propone il punto 2 dell'art.109 come di seguito riportato:

- E' vietata la rimozione e la riduzione della vegetazione acquatica ripariale e dei filari arborei. L'eventuale eliminazione della vegetazione ripariale e dei filari arborei e arbustivi, in caso di intersezione con tracciati stradali, ciclopedonali e ferroviari pubblici dovrà essere valutata per singolo caso, prevedendo nella fase di progettazione eventuali interventi di compensazione, mitigazione e ipotesi alternative. Sono ammessi gli interventi

sulla vegetazione indicati nella normativa generale di indirizzo per il territorio rurale.

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Terni.
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. L'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 30/09/2021

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 30/09/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/09/2021

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2